

2° - dare mandato al Direttore generale, o in sua vece, al Primo vice direttore generale, di eseguire l'operazione di cui si tratta con esplicita facoltà di firmare e stipulare da soli gli atti relativi, demandando, ove occorre, i poteri a ciascuno di essi conferiti ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, potranno compiere tutte le operazioni necessarie al riguardo.

Il Consiglio approva

5° - Partecipazione al capitale di enti non assicurativi

a) Ente finanziamenti industriali - E. F. I. -

Il Direttore generale informa che la Società per azioni "Ente finanziamenti industriali" (E. F. I.) si costituì nel 1939 in conseguenza della legge 20 novembre 1939, n. 1710, allo scopo di riscattare presso il Consorzio sovvenzioni su valori industriali, i crediti verso le pubbliche amministrazioni di spettanza delle società partecipanti al suo capitale.

Successivamente l'E. F. I. assunse, in via transitoria, il compito di "consignatario" e